

## Sulla regola di giudizio per l'udienza preliminare a carico dell'ente dopo la "riforma Cartabia"

di **Alessandra Gualazzi**

**Sommario.** 1. Il mancato coordinamento normativo. - 2. Un distinguo necessario. - 3. Le possibili soluzioni. - 4. La "via costituzionale". 5. Conclusioni.

### 1. Il mancato coordinamento normativo.

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"), con il dichiarato intento di ridurre i tempi del processo e di evitare dibattimenti "inutili", è intervenuto – *inter alia* – su due fondamentali snodi del procedimento penale: quello relativo alla decisione se proseguire le indagini nei confronti del soggetto iscritto (art. 408, c.p.p. "Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato") e quello, successivo, del rinvio a giudizio dell'imputato (art. 425 c.p.p. "Sentenza di non luogo a procedere").

L'intervento del legislatore, in particolare, ha affidato dapprima al pubblico ministero in sede di indagine, e poi al giudice per le indagini preliminari in sede di udienza preliminare, il compito di valutare gli elementi acquisiti dall'organo inquirente in termini di capacità di "formulare una ragionevole previsione di condanna".

A prescindere dalla portata concreta delle modifiche citate <sup>(1)</sup>, è innegabile che siffatta nuova "regola valutativa" restituisca all'organo di accusa ma, ancor di più, al giudice della fase intermedia, un ruolo di maggiore responsabilità nella decisione sull'azione, con la dichiarata finalità di abbattere i tempi di durata del rito, scongiurando il rischio della celebrazione di dibattimenti "inutili". Intento perseguito nella consapevolezza che occorre bloccare a monte accuse senza speranza <sup>(2)</sup>.

---

(1) Bontempelli, *Udienza preliminare ed efficienza giudiziaria*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 1149; Daniele, *L'abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio*, in *Sist. pen.*, 27.1.2020; Del Coco, *La verifica preliminare dell'accusa*, in "Riforma Cartabia" e rito penale. *La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, a cura di A. Marandola, Milano, 2022, p. 169 ss; P. Ferrua, *Brevi appunti in tema di udienza preliminare, appello e improcedibilità*, in *disCrimen*, 9 dicembre 2021.

(2) Come si legge nei lavori preparatori e dalla relazione, tale innesto ha il preciso fine di ridurre le ipotesi di rinvio a giudizio, di sbarrare la strada a possibili orientamenti chinati verso un *favor actionis* incompatibile con il nuovo volto impresso al modello processuale, di consentire al giudice un vaglio più pregnante sul quadro probatorio, nonché di giustificare il rinvio a giudizio dell'imputato solo in caso di piattaforma

In questo quadro, però, un silenzio assordante si registra sul versante del procedimento a carico delle persone giuridiche, disciplinato dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che non viene raggiunto dall'importante modifica, nonostante sia un procedimento ideato e regolato sulle fondamenta del modello "ordinario", dal quale è automaticamente integrato (art. 34, d.lgs. n. 231/2001) e sul quale, molto frequentemente, si innesta.

La riforma, infatti, ha omesso qualsiasi intervento su questo versante <sup>(3)</sup>. In particolare, il riferimento è agli artt. 58 e 61 del d.lgs. n. 231/2001, rispettivamente dedicati all'archiviazione e ai provvedimenti emessi nell'udienza preliminare. Da qui l'interrogativo se le nuove disposizioni prima richiamate, dettate per il processo "ordinario", possano estendere la propria operatività nel processo a carico dell'ente.

Il dilemma se si tratti di una mera svista o di una precisa volontà di esclusione del rito *de societate* dalla nuova concezione del processo che il legislatore, con la riforma del 2022, ha tentato di imprimere, pone in ogni caso un problema di "ragionevolezza", in quanto le valutazioni dell'organo inquirente e del giudice, nelle rispettive sedi, rimangono oggi regolate da criteri diversi rispetto a quello originariamente prescelto dal legislatore del 2001, per entrambe le discipline processuali <sup>(4)</sup>.

## 2. Un distinguo necessario.

Prima di dar conto dei possibili "rimedi" a una situazione, *ictu oculi*, di "disequilibrio" tra l'imputato-persona fisica e l'imputato-ente, appare necessario operare una netta distinzione tra le diverse fasi processuali sulle quali incide la modifica che ha introdotto le nuove regole valutative.

L'identità del criterio dettato sia per l'archiviazione, sia per l'udienza preliminare, non implica – evidentemente – una medesima portata valutativa, e ciò per ragioni facilmente intuibili. Anzitutto, diversi sono i soggetti chiamati a esprimere un "giudizio" (*recte*: formulare una ragionevole previsione): l'uno, il pubblico ministero, è soggetto *inquirente* il quale, nonostante il dovere di agire quale organo pubblico, chiamato a raccogliere anche elementi favorevoli all'indagato, svolge la sua indagine nell'ottica di

---

conoscitiva che consenta, allo stato, una prognosi di probabile condanna del prevenuto: cfr. Relazione del Massimario della Cassazione, 5 gennaio 2023, p. 89.

<sup>(3)</sup> Nell'ambito dell'attività di coordinamento della riforma con le leggi speciali, l'unico intervento del legislatore del 2022 (*ex art.* 68, d.lgs. n. 150/2022) sul d.lgs. n. 231/2001 si registra con riferimento all'art. 64, in materia di decreto penale di condanna.

<sup>(4)</sup> L'art. 61, d.lgs. n. 231/2001 prevede ancora, al comma 1, che "*Il giudice per le indagini preliminari pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'art. 426 del codice di procedura penale*".

costruire un'accusa; l'altro, il giudice per l'udienza preliminare, è soggetto *terzo*, il quale adotta la sua decisione in una prospettiva statica, non influenzata da uno specifico obiettivo.

Ancora, la valutazione compiuta dal *dominus* delle indagini avviene in solitudine, senza un previo contraddittorio con la difesa; l'effettiva adozione della nuova regola di giudizio, da parte del g.u.p., impone, invece, una decisione adottata a seguito di un contraddittorio, più o meno integrato da elementi di "prova" assunti in quella sede.

Infine, l'implicito convincimento dell'organo di accusa di una ragionevole previsione di condanna, destinato a sfociare in un avviso di conclusione delle indagini *ex art. 415 bis c.p.p.*, subirà un nuovo vaglio, più trasparente, più consapevole, nella sede dell'udienza preliminare da parte del suo giudice.

In sostanza, per quanto sia apprezzabile l'intento del legislatore di modificare la "cultura" dell'indagine pubblica, non si può negare che la prospettata rivoluzione normativa debba rinvenirsi nella nuova regola dettata per il *giudizio* affidato al giudice della fase di controllo dell'imputazione, più che nel nuovo criterio di valutazione "interiore" che compie un organo destinato a diventare *parte* del processo.

Ebbene, a fronte di questa premessa, con riferimento alla disciplina del processo agli enti – che, come detto, non è stata raggiunta dalla nuova regola valutativa che ha emendato gli artt. 408 e 425 c.p.p. – il distinguo si fa ancora più evidente.

Il procedimento di archiviazione delineato per l'ente all'art. 58 del d.lgs. n. 231/2001 è stato concepito in termini differenti dalla disciplina codicistica: ci troviamo al cospetto di un sistema semplificato senza controllo da parte del giudice <sup>(5)</sup> e, pertanto, il mancato intervento dell'ultimo legislatore sull'art. 58 non sembra destare particolari dubbi sul piano sistematico.

Diversamente occorre ragionare per l'udienza preliminare. Il legislatore del 2001, pur introducendo una norma *ad hoc*, aveva infatti ritenuto di trasferire il canone decisorio proprio dell'artt. 425 c.p.p. nell'art. 61 d.lgs. n. 231/2001. La *ratio* si coglie dalla lettura della Relazione dove si osserva che, accogliendo "il principio, contenuto nelle disposizioni di cui all'art. 425 c.p.p., secondo cui all'esistenza della prova di non colpevolezza viene equiparata la mancanza

---

(5) Si legge, nella Relazione ministeriale al D.lgs. n. 231/01, *sub art. 58* "Per l'archiviazione si è previsto un procedimento semplificato senza controllo del giudice, sull'esempio di quanto prevede l'art. 18 comma 2 legge 689/1981. Si tratta, infatti, di un illecito amministrativo, per il quale non sussiste l'esigenza di controllare il corretto esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. È sembrata, pertanto, del tutto estranea a questa materia la procedura di archiviazione codicistica. Le esigenze di verifica dell'operato del pubblico ministero in relazione alla contestazione di queste violazioni sono assicurate attraverso un meccanismo meno articolato, che prevede una comunicazione al procuratore generale, il quale può sostituirsi al pubblico ministero e contestare direttamente l'illecito amministrativo".

della prova della prova di responsabilità, nel senso che se il pubblico ministero non ha adempiuto all'onere di dimostrare l'esistenza di elementi idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente, il giudice, ferma la possibilità di indicare ulteriori indagini o di procedere all'attività di integrazione probatoria, è tenuto a pronunciare la sentenza di non luogo a procedere" <sup>(6)</sup>. Ebbene, l'originario intento dei *conditores* del 2001 viene tradito dall'odierno intervento, generando un'asimmetria che, oltre a non trovare alcuna giustificazione riguardo ai soggetti coinvolti (persona fisica, da un lato e persona giuridica, dall'altro), rischia di tradire, per le sue ricadute pratiche, la stessa *ratio* ispiratrice della riforma.

### 3. Le possibili soluzioni.

In assenza di un intervento correttivo, spetta dunque all'interprete scegliere quale strada percorrere. A questo riguardo, si possono prospettare tre possibili soluzioni.

La prima, di tipo "conservativo", che considera l'omesso intervento sull'art. 61 come una precisa scelta del legislatore e che implica, quindi, l'applicazione delle due diverse regole di giudizio all'imputato e all'ente.

Questa soluzione non appare convincente, in quanto rivelerebbe la scelta, da parte dell'interprete, di assumere un atteggiamento passivo di fronte a un assetto normativo che richiede, per una corretta applicazione delle regole in gioco, una visione dinamica del sistema che non si limiti a prendere atto dell'apparente *voluntas legis*, ma che indagli le scelte originarie del legislatore del 2001 e l'*intentio* innovativa di quello del 2022.

Indispensabile è, dunque, verificare l'attuabilità degli strumenti a disposizione del giudice che il sistema offre, sul piano sia "ordinario" sia costituzionale.

Norma centrale dalla quale partire è l'art. 34 d.lgs. n. 231/01, rubricato "Disposizioni processuali applicabili", in cui si prevede che "*per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo (Capo III "Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative", ndr) nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271*".

Diversamente da quanto aveva previsto il legislatore delegante <sup>(7)</sup>, con detta formulazione si è, di fatto, attribuita priorità applicativa alle norme contenute nel *corpus* del d.lgs. n. 231/01, riservando alle disposizioni codicistiche un ruolo (solo) integrativo <sup>(8)</sup>, a condizione che esse siano *compatibili*.

<sup>(6)</sup> Così si legge nella Relazione ministeriale al d.lgs. n. 231/2001, *sub* art. 61.

<sup>(7)</sup> Si veda l'art. 11, lett. q), Legge delega n. 300/2000.

<sup>(8)</sup> Si è parlato, in dottrina, di rapporto gerarchico tra i due sistemi normativi, in cui viene data evidente prevalenza alle statuizioni processuali dettate *ad hoc* per le persone giuridiche coinvolte: così Varraso, *Le fonti della procedura penale degli enti*,

Nessun problema si pone, dunque, per l'applicazione dell'art. 34 nei casi in cui il d.lgs. n. 231/01 non regoli gli istituti processuali, attraverso la previsione di norme specifiche. In questa evenienza, infatti, mancando la disciplina con "priorità applicativa", quella codicistica opererà pienamente in termini integrativi.

Altrettanto indiscutibile è il divieto di accesso delle norme codicistiche nel procedimento all'ente laddove il d.lgs. n. 231/01 preveda disposizioni che si discostano da quelle dettate per il rito nei riguardi della persona fisica: a fronte della previsione di istituti innovativi specifici per il processo all'ente – come, ad esempio, il procedimento di archiviazione dettato all'art. 58 o la previsione di un contraddittorio anticipato per l'applicazione della misura interdittiva, disciplinato dall'art. 47 – deve quindi concludersi per uno sbarramento all'integrazione codicistica.

Il caso, invece, in cui potrebbero sorgere dubbi sull'applicabilità o meno dell'art. 34 è quello in cui il decreto in argomento preveda una disposizione *ad hoc* per l'ente, solo formalmente "speciale", in quanto nella sostanza riproduce la regola codicistica apportando alla relativa disposizione solo alcuni correttivi terminologici che meglio si addicono al soggetto protagonista e alla diversa tipologia di contestazione a questo rivolta. Il riferimento è all'art. 61 che, come anticipato, già prima della "Riforma Cartabia", riproduceva pedissequamente la regola di giudizio dell'art. 425 c.p.p. (nella sua formulazione *ante-riforma*), con alcune varianti terminologiche relative alle formule di proscioglimento per l'ente.

Invero, la problematica interpretativa – mai posta fino ad oggi – si manifesta nella sua concretezza solo a seguito dell'intervento riformatore che ha coinvolto la norma "gemella" del codice di rito, escludendo dalla modifica quella dettata per il procedimento *de societate*.

Da un lato, dunque, si è in presenza di una disposizione normativa specifica, dall'altro detta disposizione riproduce in maniera pedissequa la medesima regola valutativa prevista per la persona fisica. Di ciò v'è, peraltro, chiara conferma nella Relazione Ministeriale al d.lgs. n. 231/01 sull'art. 61, già richiamata, ove si palesa chiaramente la volontà del legislatore del 2001 di accogliere, nel testo della norma dedicata agli enti, il principio contenuto nel *corpus* dell'art. 425 c.p.p.

Con queste premesse, se da un lato appare difficile integrare una disposizione che esiste già in tutti i suoi elementi, dall'altro è innegabile che l'omesso intervento sull'art. 61 negli stessi termini della modifica dell'art. 425

---

in *Responsabilità da reato degli enti*, a cura di Lattanzi – Severino, II, Diritto processuale, Torino, 2020, p. 3 ss.; Giarda, *Un sistema ormai a triplo binario: la giurisprudenza penale si amplia*, in AA.VV., *La responsabilità amministrativa degli enti*, Milano, 2002, p. 195; Luparia Donati-Centorame, *Le fonti normative della procedura penale d'impresa*, in *Responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001 tra diritto e processo*, a cura di D. Piva, Torino 2021, p. 716.

c.p.p. lascia forti dubbi in merito all'accettabilità, da parte del sistema, di una discrasia normativa così evidente, anche a fronte delle originarie scelte del legislatore del 2001.

Allora, due potrebbero essere le strade per porre rimedio al problema prospettato utilizzando lo strumento "ordinario": considerare tacitamente abrogata la "vecchia" regola di giudizio dettata dall'art. 61 del d.lgs. n. 231/01, per effetto dell'intervenuta riforma dell'art. 425 c.p.p. ed effettuare l'integrazione della norma speciale con il nuovo dettato codicistico, senza che sia d'ostacolo la *compatibilità*, già riconosciuta dal legislatore in sede di scrittura dell'art. 61; oppure accordare all'art. 34, in virtù della sua funzione espansiva delle norme del codice di rito <sup>(9)</sup>, un ruolo rimediabile nei confronti di quelle situazioni in cui il legislatore interviene su regole processuali (in termini garantisti), trascurando però i necessari coordinamenti con il testo del d.lgs. n. 231/01.

Si tratterebbe, in definitiva, di un'interpretazione adeguatrice, effettuata, però, valorizzando le potenzialità di una norma "ordinaria", in grado di offrire una soluzione con efficacia limitata al solo procedimento in corso, lasciando a ogni diverso interprete la possibilità di adottare una soluzione differente.

#### 4. La "via costituzionale".

La terza via, sicuramente più impegnativa, è quella di affidare al Giudice delle leggi il compito di valutare la ragionevolezza di siffatta situazione normativa, sia avendo riguardo al reale intento del legislatore del 2001 e del 2022, sia considerando le ricadute concrete che tale discrasia può determinare in termini di "disparità di trattamento" tra la persona fisica imputata del reato presupposto e la persona giuridica incolpata ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 <sup>(10)</sup>.

I profili di irragionevolezza censurabili davanti alla Corte costituzionale emergono, anzitutto, avendo riguardo alle scelte compiute dal legislatore del 2001, quando ha esplicitamente riprodotto la regola di giudizio dettata dall'art. 425 c.p.p., pur trovandosi costretto a riproporla all'interno di una norma specifica (l'art. 61, d.lgs. n. 231/01) in ragione del necessario adattamento delle formule del proscioglimento rivolte alla persona giuridica in luogo di quelle previste per l'imputato.

---

<sup>(9)</sup> In dottrina, sulla natura di norma di rinvio "aperta" dell'art. 34, D.lgs. 231/2001, si sono espressi Luparia Donati – Centorame, cit., p. 719 osservando come "*il predetto art. 34, rinviando in chiave sussidiaria alle norme del codice di procedura penale, non allude unicamente alla formulazione originaria di tali disposizioni e all'assetto processuale vigente all'epoca dell'introduzione del d.lgs. n. 231. Esso, viceversa, si riferisce altresì alle modifiche subite successivamente dalle medesime disposizioni, nonché agli ulteriori innesti normativi operati, nel corso del tempo, sull'ordito codicistico ordinario*".

<sup>(10)</sup> Il parametro costituzionale di riferimento è, evidentemente, l'art. 3 Cost.

Ciò detto, l'assenza, nella Relazione ministeriale al d.lgs. n. 150/2022, di qualunque motivazione tesa a giustificare la scelta di limitare l'operatività della nuova regola di giudizio alla sola udienza preliminare del procedimento "ordinario" contro la persona fisica non può che far propendere per una probabile irragionevolezza della diversità della regola di giudizio che il giudice per l'udienza preliminare deve applicare nei confronti di "soggetti" i quali, precedentemente, venivano giudicati sulla base dello stesso parametro.

Le ragioni intrinseche che giustificano l'intervento della Consulta, invece, si ricollegano anzitutto allo stretto legame che avvince il reato presupposto all'illecito 231, caratterizzato da una relazione di necessaria dipendenza che determina l'esistenza di due regiudicande unite intimamente da un evidente collegamento oggettivo.

La prima conseguenza di una simile discrasia normativa, soprattutto, ma non solo, nel caso di *simultaneus processus*, è quella di consentire al Pubblico ministero di assolvere un onere probatorio meno rigoroso per il rinvio a giudizio dell'ente e, correlativamente, di costringere il suo difensore a dover superare uno *standard* più alto per provare l'insussistenza del reato del proprio legale rappresentante o dipendente, l'assenza di colpa organizzativa o l'elusione fraudolenta del "modello 231", per fare solo alcuni esempi. Ciò, peraltro, desta ancor maggiore allerta a fronte di iniziative delle Procure della Repubblica che, nel dettare regole di autoregolamentazione sulla conduzione delle indagini in materia di responsabilità dell'ente derivante da reato <sup>(1)</sup>, giungono a stabilire – contravvenendo alle indicazioni della Suprema corte <sup>(2)</sup> – la sufficienza dell'inidoneità del "modello 231" o della "negligenza" dell'Organismo di vigilanza per fondare la colpa di organizzazione dell'ente, a prescindere da uno specifico collegamento causale tra la carenza organizzativa e di controlli e la verifica dell'evento <sup>(3)</sup>. Nulla vieterebbe – ove permanesse la regola di giudizio che consente il

---

(1) Il riferimento è al recente "Protocollo organizzativo in tema di indagini ex d.l.vo n. 231/2001" promosso dalla Procura Generale della Repubblica presso i Tribunali del Distretto di Potenza ed i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Potenza e Matera, del 6 ottobre 2022.

(2) Il richiamo è alla recente giurisprudenza in tema di accertamento della responsabilità dell'ente, inaugurata con Cass. pen, se. VI, 15 giugno 2022, n. 23401, Impregilo, che ha chiarito, una volta per tutte, che per affermare la responsabilità dell'ente per "colpa di organizzazione" occorre dimostrare che la commissione del reato presupposto abbia trovato causa in specifiche carenze organizzative: Cass. pen., sez. IV, 20 ottobre 2022, n. 39615; Id., sez. IV, 11 gennaio 2023, n. 570.

(3) Si veda quanto riportato nella "Relazione illustrativa e integrativa della proposta di Protocollo organizzativo e di coordinamento in tema di indagini ex d.l.vo n. 231/2001 successivamente approvata in data 6.10.2022 dagli Uffici Requiranti del Distretto" (pp. 3 e ss.) con riferimento all'art. 21 del citato "Protocollo" rubricato "Tema probatorio primario" (che prevede che "L'accertamento dell'esistenza o della

rinvio al dibattimento nei casi in cui gli elementi raccolti siano (solo) idonei a sostenere l'accusa in giudizio – di intraprendere processi destinati a chiudersi con una assoluzione dell'ente per assenza del nesso causale tra la violazione della regola cautelare e la realizzazione dell'evento reato ovvero per l'assenza di elementi utili ad affermare la sussistenza di un interesse e/o vantaggio che sarebbero derivati all'ente dalla commissione del fatto reato o anche per mancanza di prove (già rilevata dal g.u.p. nei confronti della persona fisica) del reato presupposto.

Peraltro, trattasi di una regola processuale che, in quanto riferibile al criterio a cui deve attenersi il giudice all'esito di una fase complessa come quella dell'udienza preliminare, è destinata a incidere inevitabilmente sulle stesse modalità di esercizio dei poteri d'iniziativa (artt. 422 e 421-bis, c.p.p.) del giudice, così come sulle scelte istruttorie (poteri *ex art. 391-octies*, c.p.p.) e difensive (come l'accesso ai riti alternativi) della difesa. In quest'ottica, appare pertinente il richiamo all'art. 35 del d.lgs. n. 231/01 laddove statuisce che «*all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili*»: detta norma, infatti, evidenzia l'intento del legislatore del 2001 di trasferire, in capo all'ente-imputato, l'intero patrimonio di garanzie e diritti difensivi accordati dalla legge alla persona fisica sottoposta al processo. Di contro, la permanenza di un diverso regime di giudizio sugli elementi *pro* e *contra* reo-ente imporrebbe alla difesa di modulare in maniera differente l'utilizzo degli strumenti e delle opzioni strategiche accordate dal codice di rito per la fase dell'udienza preliminare.

Ma v'è di più.

In assenza di un intervento correttivo che riporti l'equilibrio tra le discipline processuali in argomento, l'attuale assetto condurrebbe anche a un esito opposto rispetto all'obiettivo che ha ispirato il legislatore della riforma del 2022. Si pensi al caso in cui, il giudice per l'udienza preliminare, applicando ai diversi soggetti le differenti regole di giudizio, prosciogla l'imputato-persona fisica perché, ad esempio, dagli elementi portati dall'accusa non emerge la sussistenza del nesso causale tra la condotta violativa della norma cautelare (prevista dal "modello 231") e il fatto-reato, concludendo per una incompletezza degli elementi fondanti l'accusa, che non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna; nella stessa udienza, diversamente, rinvii a giudizio l'ente in quanto emerge che il sistema di controllo previsto dal modello non sia idoneo a prevenire il fatto, ritenendo questo elemento sufficiente a sostenere un giudizio di responsabilità dell'ente in dibattimento. Ebbene, in presenza di una siffatta situazione, il dibattimento per l'accertamento della responsabilità dell'ente si risolverebbe in un giudizio in cui accertare, in via incidentale ma pienamente, la

---

*inidoneità, ovvero inefficacia, del MOGC e/o dell'ODV, esaurisce, secondo le previsioni del d.l.vo n. 231/2001, il tema probatorio, con riferimento al reato commesso da soggetto apicale dell'ente").*



sussistenza anche del reato-presupposto, aggirando così la regola di sbarramento prevista per l'accertamento della responsabilità della persona fisica, che impedisce la celebrazione del dibattimento ove *"gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna"*. In sostanza, verrebbe a prevalere la regola meno garantista e più propensa al principio *in dubio pro actione* già vigente prima della riforma, tradendo così anche lo scopo primario del legislatore di evitare la celebrazione di processi che non siano, fin dalla loro fase preliminare, già completi degli elementi da vagliare in dibattimento.

### 5. Conclusioni.

Sulla base di quanto argomentato, la "via costituzionale" appare, allo stato, la più trasparente e coerente con il valore profondo della nuova regola di giudizio introdotta per l'udienza preliminare nel rito "ordinario" <sup>(14)</sup>.

Non appare in discussione, infatti, la necessità di un intervento risolutivo e definitivo, anche per scongiurare l'applicazione di diversi canoni decisorii che rischiano di trattare situazioni "simili" in maniera differente.

Con l'attuale assetto normativo, peraltro, a fronte di un proscioglimento dell'imputato-persona fisica sulla base dell'art. 425, comma 3, c.p.p., il g.u.p. potrebbe rinviare a giudizio l'ente ritenendo gli elementi ulteriori della responsabilità della persona giuridica idonei a sostenere l'accusa; così costringendo il giudice del dibattimento a compiere sul reato presupposto un accertamento che, secondo la nuova regola, non doveva aver luogo, in quanto era già stata esclusa una "ragionevole previsione di condanna". La verifica della responsabilità dell'ente, infatti, da un lato presuppone la sussistenza della fattispecie presupposto in tutti i suoi aspetti, dall'altro implica la presenza di ulteriori elementi: ciò basterebbe per ritenere illogico e irragionevole l'esercizio dell'azione contro l'ente quando sia già stata esclusa una previsione di condanna in relazione, quantomeno, alla sussistenza del reato presupposto.

Ragionare diversamente, significherebbe attribuire al legislatore la scelta di prediligere l'azione contro l'ente, accettando il rischio di far celebrare anche dibattimenti destinati a concludersi con assoluzioni e alimentando il sospetto di un maggior interesse dello Stato nel perseguire e punire la società con l'infrazione di sanzioni pecuniarie. Una prospettiva che non appare accettabile in un sistema, quello previsto dal d.lgs. n. 231/01, che adotta tutte le regole del processo "ordinario" e che fa proprie, anche per il tramite dell'art. 35, le garanzie e i principi costituzionali previsti per la persona fisica, a meno

---

<sup>(14)</sup> D'altronde, la stessa legge delega 27 settembre 2021, n. 134 imponeva, all'art. 1, di modificare la formulazione *"delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega in modo da renderle ad essi conformi"*.



appunto di non concludere – in maniera paradossale – che nel nostro ordinamento sia previsto un singolare *favor actionis* nei confronti dell'ente.